



**Studio Notarile  
Raffaella Bonadies**

Via Livraghi, 1

40121 Bologna

Tel. 051.220996

**RACCOLTA N. 6242**

**CONTRATTO DI RETE**

Con la presente privata scrittura

**1) NEGRINI Maria Vittoria** nata a Bologna il giorno 12 aprile 1947, residente a Bologna Via Mascarella n. 102, codice fiscale NGR MVT 47D52 A944M, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, in nome e per conto della società "**Cosmoderma Commerciale Srl**" con sede legale in San Benedetto Val di Sambro (BO) via dell'Artigianato n.2, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e di codice fiscale e partita IVA 02191401203, numero di iscrizione al REA BO-419794, a quanto infra autorizzata dal vigente Statuto Sociale;

**2) SALOMONI Ubaldo** nato a Monghidoro (BO) il giorno 10 ottobre 1954, residente a Monghidoro (BO) Via Ceragne n.28, codice fiscale SLM BLD 54R10 F363X, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Unico Socio, Amministratore Unico e legale rappresentante, in nome e per conto della società "**Ca' di Sopra Srl**", società con unico socio persona fisica, con sede legale in Monghidoro (BO) Via Ceragne n. 28, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e di codice fiscale e partita IVA 03657811208, numero di iscrizione al REA BO-536583, a quanto infra autorizzato dal vigente Statuto Sociale e

**3) SPEGHINI Vincenzo** nato a Gazzola (PC) il giorno 27 febbraio 1942, residente a San Benedetto Val di Sambro (BO) Via Erbosa n.17, codice fiscale SPG VCN 42B27 D958D, nella sua qualità di titolare della "**Farmacia Speghini di Speghini Dr. Vincenzo**" corrente in San Benedetto Val di Sambro (BO) Via Risorgimento n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con il numero anche di codice fiscale SPG VCN 42B27 D958D, partita IVA 00418651204, numero di iscrizione al REA BO-207779

premettono

a) che la società Cosmoderma Commerciale Srl si occupa della produzione in proprio e conto terzi di articoli di cosmesi e profumeria, farmaceutici, para-farmaceutici, galenici e prodotti complementari mediante l'uso di erbe e piante al fine di un progressivo perfezionamento di sistemi produttivi atti a trattare al meglio i principi attivi delle sostanze vegetali per finalità terapeutiche e di cosmesi;

b) che la società Ca' di Sopra Srl. si occupa della produzione, trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti alimentari e non, in particolare provenienti da agricoltura biologica così come previsto dal Regolamento CEE 2092/1991;

c) che la Farmacia Speghini di Speghini Dr. Vincenzo si occupa della vendita al dettaglio di prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie, nonché di commercio elettronico al dettaglio di farmaci, vendita on line di farmaci senza obbligo di prescrizione medica nonché di prodotti naturali, integratori alimentari e fitofarmaci;

d) che obiettivo dei comparenti è il fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico delle imprese partecipanti ed aderenti ed in particolare per sollecitare la capacità di affermazione e diffusione delle diverse produzioni;

e) che gli stessi ritengono, altresì, che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per lo studio, la progettazione, la co-

Registrato  
all'Agenzia delle Entrate  
Ufficio Bologna 2  
il 3 gennaio 2019  
al n. 149/1T  
Euro 245,00

struzione e la commercializzazione di sistemi di produzione dotati di certificazione di qualità;

f) che a tal fine, gli stessi sono venuti nella determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt. 4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009 n. 99 e con legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito D.L. 78/2010.

#### TUTTO CIO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue

#### Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Le società "**Cosmoderma Commerciale Srl**" e "**Ca' di Sopra Srl**", a mezzo dei loro legali rappresentanti come sopra costituiti e il signor **SPEGHINI Vincenzo** nella sua qualità di titolare della Farmacia Speghini di Speghini Dr. Vincenzo

convengono di stipulare

un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere ogni forma di iniziativa diretta alla realizzazione di un programma comune finalizzato alla valorizzazione del territorio con tutte le sue tipicità e consuetudini.

In particolare scopo della costituzione del presente contratto di rete è la valorizzazione delle tradizioni e delle emergenze architettoniche, paesaggistiche, etnografiche, folkloristiche, culturali, nella massima ottimizzazione delle risorse presenti sull'area dei crinali e delle vallate dell'Appennino Tosco Emiliano Romagnolo.

Inoltre dovrà essere garantita l'interazione e condivisione con enti e associazioni già attive sul territorio che hanno le medesime finalità per la creazione di una rete di valori che rappresentino l'area dell'Appennino Tosco Emiliano Romagnolo come un "Parco diffuso del benessere della Persona e della Qualità della Vita".

Qualunque iniziativa dovrà essere adottata utilizzando il marchio "**ESA Excellentia Superior Animus**" Il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti.

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata ed identificata con il nome ed il logo "**ESA Excellentia Superior Animus**".

#### Art. 2 OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, la realizzazione di obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle rispettive produzioni il tutto nel pieno rispetto dei presupposti e valori costituenti l'oggetto del presente contratto.

Ciò anche al fine di costituire, attraverso una attività di sinergia infra imprenditoriale, un'aggregazione di dimensioni tali da affrontare meglio il mercato anche estero, ampliando l'offerta di beni e servizi.

Il tutto dovrà avvenire attraverso l'organizzazione e l'implementazione delle attività esistenti sul territorio con il massimo rispetto dell'Etica e della Sostenibilità ai fini del miglioramento e riposizionamento turistico, eco-industriale, eco-ricerca e sviluppo, artigianale, rurale, artistico, culturale nel rispetto assoluto della carta dei diritti dell'Uomo e dell'Ambiente secondo normative vigenti a carattere europeo ed internazionale.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art. 1 dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obbiettivo con-

venuto.

#### Art 3) PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste:

- nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della progettazione, produzione, in conformità alle regole che verranno nel prosieguo dettate ed alle quali ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
- nella nomina di un unico Ente di Certificazione;
- nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
- nella definizione di linee comuni di marketing;
- nella nomina di un Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- nell'organizzazione di tavoli tecnici e seminari di approfondimento sui temi della certificazione e del marketing;
- nella registrazione di un marchio comune e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.

#### Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Le imprese sono obbligate :

- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di gestione;
- a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quelli comuni;
- ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio;
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti.

Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a riconoscere il diritto di ogni partecipante di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

#### Art. 5) FONDO COMUNE

Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede le parti si obbligano ad eseguire, in sede di prima costituzione o successiva adesione, un versamento di € 1.000,00 (mille/00).

Dette somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico su apposito conto corrente intestato a "Rete " ESA Excellentia Superior Animus" entro e non oltre 8 (otto)giorni dalla sottoscrizione del presente contratto o dalla presentazione della domanda di adesione di cui al successivo art. 11).

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale così come stabilito dal Comitato di Gestione.

Dette somma dovranno essere corrisposte entro e non oltre 8 (otto) giorni da quando perverrà richiesta in tal senso da parte del Comitato di Gestione.

Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal Comitato di Gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere appro-

vata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro 8 (otto) giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento delle somme regolarmente deliberate e richieste, dovranno essere corrisposti interesse di mora nella misura legale.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e dell'art. 13 del presente contratto.

#### Art. 6) COMITATO DI GESTIONE

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di 7 (sette).

Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete.

La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti.

Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.

#### Art. 7) ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di gestione nomina, di norma, al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381 primo comma C.C., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori delle riunioni mensili le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dis-

sensu o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente il comitato di gestione e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.

Le decisioni del comitato di gestione, compresa la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.

#### Art. 8) COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato di agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter., lett.e, della legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obbiettivi sopra convenuti e per dare esecuzione al presente contratto.

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
- b) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di produzione e di gestione economico-produttiva praticati dalle imprese partecipanti;
- c) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;
- d) scegliere e designare l'Ente di Certificazione unitario;
- e) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie e collettive ed individuali;
- f) stipulare contratti di pubblicità di qualunque natura;
- g) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati.

#### Art. 9) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI

A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione.

Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del comitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.

Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà, premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la rete ESA Excellentia Superior Animus", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

#### Art. 10) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:

- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della S.p.A. e presentato al comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere

presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;

- in ordine alla nomina dei componenti il comitato di gestione.

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

#### Art. 11) MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Possono aderire al contratto le imprese che svolgono attività compatibili con le finalità della rete così come descritte al precedente art. 2).

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art. 1332 C.C., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto

Per le società deve inoltre essere presentato;

- f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
- g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

#### Art. 12) RECESSO

Salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci al 31 dicembre dell'anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

#### Art. 13) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adem-

piere entro il termine di giorni 15 (quindici).

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso la risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

Art. 14) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di rete cessa di produrre effetti al 31 dicembre 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Salomoni Ubaldo

F.to Maria Vittoria Negrini

F.to Vincenzo Speghini

**REPERTORIO N. 20675**

**RACCOLTA N. 6242**

**- AUTENTICA DI FIRME -**

Certifico io sottoscritta Dr.ssa **RAFFAELLA BONADIES**, Notaio in Bologna, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, che senza l'assistenza dei testimoni non richiesta da alcuno dei comparenti o da me notaio, i signori:

**NEGRINI Maria Vittoria** nata a Bologna il giorno 12 aprile 1947, residente a Bologna Via Mascarella n. 102, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, in nome e per conto della società "**Cosmoderma Commerciale Srl**" con sede legale in San Benedetto Val di Sambro Via dell'Artigianato n.2, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 02191401203, autorizzata dal vigente Statuto Sociale;

**2) SALOMONI Ubaldo** nato a Monghidoro il giorno 10 ottobre 1954, residente a Monghidoro Via Ceragne n.28, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, in nome e per conto della società "**Ca' di Sopra Srl**", società con unico socio persona fisica, con sede legale in Monghidoro Via Ceragne n. 28, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03657811208, autorizzato dal vigente Statuto Sociale e

**3) SPEGHINI Vincenzo** nato a Gazzola il giorno 27 febbraio 1942, residente a San Benedetto Val di Sambro Via Erbosa n.17, della cui identità personale io Notaio sono certo essendo le ore diciannove e dieci minuti.

previa lettura dell'atto da me datane, hanno apposto in mia presenza la propria sottoscrizione in calce all'atto che precede e nel margine del foglio intermedio.

In Bologna, nel mio studio di Via Giovanni **Livraghi** n. 1, il giorno cinque dicembre duemiladiciotto.

F.to RAFFAELLA BONADIES Notaio (sigillo)